



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**Sezione Procedure Concorsuali**

Il Giudice delegato

**letto** il ricorso presentato ai sensi degli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012 nell'interesse della signora ██████████ residente in Taranto, rappresentata per procura in atti dall'avv. Francesca Bommino;

**vista** la relazione particolareggiata depositata dal gestore della crisi, dott. Domenico De Bellis, allegata all'atto di ricorso;

**rilevato**

che sussiste la competenza del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art 9 comma 1 l.f.;

che ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persona fisica non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle contemplate dalla legge n. 3/2012 che ha contratto le obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la proposta di piano del consumatore per esigenze estranee a qualsivoglia attività imprenditoriale o professionale;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della legge n. 3/2012;

**FISSA**

innanzi a sé l'**udienza del 11/4/2022, ore 9:45**, per la comparizione delle parti e dell'O.c.c. ai fini dell'esame e della discussione della proposta;

**DISPONE**

che la proposta di piano, la relazione particolareggiata si come integrata ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art. 15 l. n. 3/12 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della predetta udienza;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto [www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta a cura del medesimo professionista, il quale allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la relativa cancellazione;

**DISPONE**

sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, l'inibizione del ricorrente alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

**MANDA**

alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Taranto, 28 febbraio 2022.

Il Giudice Delegato

Giuseppe De Francesca

## Proposta di piano del consumatore

per

[REDACTED], codice fiscale [REDACTED], nata a [REDACTED] in data [REDACTED] residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Francesca Bommino** (codice fiscale BMMFNC87A54F280N, fax 0999454028, indirizzo pec francesca.bommino@legalmail.it), con lei elettivamente domiciliata in Taranto alla via Acclavio n. 2 -

**premesse che**

- Vernaglione Rosa, come sopra rappresentata e difesa, intende concludere, con tutti i propri creditori, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ai sensi della legge n. 3/2012;
- a tal fine intende depositare dinanzi al Tribunale di Taranto, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 6 ss. della legge n. 3/2012

tanto premesso

**chiede**

che l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Taranto

### nomini

un Gestore della Crisi ex artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n. 202/2014.

#### **1. Ammissibilità della procedura –**

Ex art. 7 della legge n. 3/2012, rubricato "presupposti di ammissibilità": *"1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (...). 2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale"*.

Ex art. 6 comma 2 della l. n. 3/2012, rubricato "finalità e definizioni": *"ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per*

farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

██████████ è in stato di sovraindebitamento in quanto, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di Euro 153.000,00 derivante dal mutuo fondiario di cui si dirà oltre, che prevede il pagamento di rate mensili di Euro 450,00, dispone unicamente di una pensione di reversibilità di Euro 900,00, ed è proprietaria, oltre che di due automobili di infimo valore commerciale immatricolate nel 2002 e nel 2004, dell'immobile costituente l'abitazione principale e delle quote indivise di 1/9 e 2/54 dei beni sotto elencati di difficile liquidazione.

Il nucleo familiare della debitrice è composto, oltre che dalla stessa, anche dalla figlia ██████████ nata a ██████████ in data ██████████ al cui sostentamento l'istante contribuisce.

Da tali elementi emerge icu oculi la definitiva incapacità di Vernaglione Rosa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori con conseguente stato di sovraindebitamento.

Per quanto riguarda la sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge, l'istante:

- non è soggetta nè assoggettabile a procedure concorsuali;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai

procedimenti di cui alla legge n. 3/2012;


- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n. 3/2012;
- fornisce, unitamente alla presente istanza, tutta la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'ammissibilità alla presente procedura.

## **2. Il patrimonio del debitore –**

### **2.1. Patrimonio immobiliare –**

Il patrimonio immobiliare della debitrice è costituito dai seguenti cespiti:

- a) quota di 1/1 del diritto di piena proprietà della casa di abitazione con annesse pertinenze sita in Taranto alla via  (valore complessivo: Euro 80.000,00), così individuati:
  - appartamento distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Taranto al foglio 255, particella 3, subalterno 8;
  - n. 2 piccole cantinolte distinte in Catasto Fabbricati del Comune di Taranto al foglio 255, particella 3, subalterni 14 e 15;
  - box auto distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Taranto al foglio 255, particella 3, subalterno 26;

- posto auto scoperto distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Taranto al foglio 255, particella 3, subalterno 184;
- b)** quota di  $1/9$  indiviso del diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Taranto alla Via Nettuno n. 48 (CF fg. 244, p.lla 1629, sub. 7, cat. A/3) pervenuto per successione ereditaria di Vernaglione Giovanni (stima immobile: circa Euro 41.000,00 – stima quota  $1/9$ : circa Euro 4.500,00);
- c)** quota di  $2/54$  indiviso dei seguenti immobili siti in Taranto alla Via Mazzini n. 138/140 pervenuti successione ereditaria di ██████████ \* CF fg. 319, p.lla 2689, sub. 6, cat. A/4 (stima immobile circa Euro 23.000,00 – stima quota  $2/54$ : circa Euro 800,00); \* CF fg. 319, p.lla 2689, sub. 2, cat. C/1 (stima immobile circa Euro 23.000,00 – stima quota  $2/54$ : circa Euro 800,00); \* CF fg. 319, p.lla 2689, sub. 11, cat. C/2 (stima immobile circa Euro 4.000,00 – stima quota  $2/54$ : circa Euro 150,00); \* CF fg. 319, p.lla 2689, sub. 26, cat. C/3 (stima immobile circa Euro 40.000,00 – stima quota  $2/54$ : circa Euro 1.400,00);

Il valore dell'immobile di cui al punto a) è quello riportato nella perizia di parte che si deposita mentre i valori degli altri immobili è ricavato dall'Osservatorio delle quotazioni immobiliari del sito dell'Agenzia delle Entrate.

## **2.2. Patrimonio mobiliare -**

██████████ è titolare del c/c n. 47031169 sul quale viene accreditata unicamente la pensione di reversibilità che la stessa percepisce.

La stessa, inoltre, è titolare del diritto di proprietà dei seguenti beni mobili registrati:

- n. 2 automobili (precisamente: una Fiat Panda immatricolata nell'anno 2004 del valore di circa Euro 1.600,00 ed una Fiat Seicento immatricolata nell'anno 2002 del valore di circa Euro 900,00).

## **2.3. Redditi da lavoro dipendente e assimilati -**

La debitrice è priva di occupazione né è soggetto occupabile data l'età anagrafica che la pone tra i soggetti prossimi all'età pensionabile.

L'unica fonte di reddito percepita dalla stessa è costituita dalla pensione di reversibilità del coniuge ██████████ deceduto in data 31/07/2007, pari a circa Euro 900,00 mensili.

## **3. Titolari di diritti di prelazione sui beni della debitrice -**

Sugli immobili di proprietà della debitrice grava la seguente ipoteca volontaria iscritta in virtù del mutuo fondiario di cui si dirà oltre:

- d) Ipoteca del 29/11/2006 iscritta ai numeri 33358/8944 della Conservatoria di Taranto in favore di General Electric Capital Bank S. A..

#### **4. Composizione del debito -**

Come detto poc'anzi l'esposizione debitoria della debitrice ammonta complessivamente ad **Euro 153.000,00**. Tale esposizione deriva unicamente dal mutuo fondiario stipulato a mezzo dell'atto pubblico ai rogiti del Notaio Daniela De Francesco in data 27/11/2006 rep. 20253, racc. 7495 a mezzo del quale General Electric Capital Bank S. A. ha concesso a [REDACTED] ed al coniuge [REDACTED] la somma di Euro 188.000,00 a titolo di mutuo.

Attualmente, a seguito della rideterminazione del piano di ammortamento del 2008 la rata mensile del mutuo ammonta a Euro 450,00.

Il credito, garantito da ipoteca volontaria di primo grado sui cespiti sopra descritti e individuati al punto a), è attualmente di proprietà di Banca Ifis S.p.A..

Non risultano ulteriori debiti scaduti.

Alla somma sopra indicata dovranno aggiungersi le spese e competenze dell'OCC designato e le competenze dell'Avv. Francesca Bommino, difensore della debitrice, da quantificarsi in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Tali spese di procedura dovranno essere soddisfatte in prededuzione ex art. 14-duodecies legge n. 3/2012.

#### **5. Le cause del sovraindebitamento e la meritevolezza del debitore -**



Lo stato di sovraindebitamento della debitrice, per quanto detto sopra, è di tutta evidenza. Lo stesso è stato causato dalla perdita del reddito di [REDACTED] coniuge della debitrice, deceduto nel 2007. Prima di tale evento, infatti, il nucleo familiare potendo disporre del reddito da lavoro dipendente di Santoro Raffaele, poteva far fronte al pagamento delle rate del mutuo che, lo ricordiamo, rappresenta l'unico debito gravante sulla [REDACTED]

#### **6. Spese occorrenti per il sostentamento della famiglia -**

Si riporta di seguito l'elenco delle spese mensili occorrenti per il sostentamento della famiglia:

Vitto	Euro 250,00
Utenze	Euro 200,00
Spese condominiali	Euro 40,00
Polizze auto + imposta di bollo	Euro 100,00
Benzina	Euro 150,00
Vestiario e varie	Euro 100,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 840,00</b>

**Residuo mensile stipendio: Euro 60,00.**

#### **7. La proposta ai creditori -**

Si riporta di seguito la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 6 ss. della legge n. 3/2012.

Ex art. 7 della legge n. 3/2012 "è possibile prevedere che i

*crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".*

Con il presente piano di ristrutturazione dei debiti si propone il pagamento in unica soluzione della somma onnicomprensiva di Euro 70.000,00.

Tale somma sarà pagata, in luogo della debitrice, dai figli della stessa [REDACTED] sopra generalizzata e [REDACTED] nato a [REDACTED] in data [REDACTED] i quali, per spirito di liberalità nei confronti della madre, si rendono disponibili al pagamento della suddetta somma.

#### **8. I vantaggi della proposta -**

Al fine di considerare i vantaggi della presente proposta è necessario considerare quanto segue.

La debitrice ha 58 anni ed è priva di occupazione. L'unica fonte di reddito della stessa è costituita dal rateo della sua pensione di reversibilità pari a circa Euro 900,00 mensili, a fronte di un mutuo con rata mensile di Euro 450,00 e di un piano di ammortamento che avrà termine in data 28/07/2038 quando la debitrice avrà 76 anni.

Le quote indivise hanno uno scarso valore commerciale e, in ogni caso, sono di difficile liquidazione.

Per quanto riguarda i cespiti gravati dall'ipoteca dell'unico creditore si evidenzia quanto segue.

Come detto poc'anzi l'art. 7 della legge n. 3/2012 consente il pagamento NON integrale dei crediti muniti di privilegio qualora si assicuri la soddisfazione del credito stesso in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni.

Come si evince dalla perizia che si deposita, i cespiti gravati da ipoteca hanno un valore di mercato pari complessivamente ad Euro 80.000,00. Il mercato immobiliare, inoltre, sta attraversando un periodo di forte crisi con conseguente continuo ribasso del valore degli immobili causati dalla scarsissima domanda. La situazione è ancora più grave in una città come Taranto che registra bassissimi livelli occupazionali.

In caso di mancata omologazione del presente piano del consumatore, inoltre, il creditore ipotecario, per recuperare in parte il proprio credito, avrebbe come unica strada percorribile quella dell'esecuzione individuale.

I costi di procedura da anticipare sono pari a circa Euro 10.000,00. In caso di mancata vendita dell'immobile tali spese non potrebbero essere recuperate. In caso di vendita del bene,

invece, tali somme sarebbero soddisfatte in prededuzione e, dunque, sottratte dal ricavato della vendita.

I cespiti ipotecati necessitano di interventi di ristrutturazione data la vetustità del bene, pertanto, è altamente improbabile che qualcuno presenti un'offerta al prezzo di stima, tanto più che, come noto, questo non avviene mai in sede di aste immobiliari dove l'unica attrattiva per i potenziali interessati è rappresentata dalla possibilità di acquistare immobili a prezzi molto inferiori rispetto al valore di mercato dei beni.

In caso di vendita in sede di esecuzione individuale, pertanto, nel migliore dei casi l'immobile sarebbe venduto nel corso del secondo o di terzo esperimento di vendita e, dunque, al prezzo di Euro 60.000,00 (pari al 75% del valore di mercato in caso di seconda asta) o di Euro 45.000,00 (pari al 50% del valore di mercato in caso di terza asta). Detraendo dal presumibile ricavato della vendita le spese di esecuzione al creditore ipotecario resterebbe solo la somma di Euro 50.000,00 nel primo caso e di Euro 35.000,00 nel secondo caso, di gran lunga inferiore a quella offerta dalla debitrice.

La convenienza del piano per i creditori è, dunque, di tutta evidenza.

Allegati: 1) procura ad litem in favore dell'Avv. Francesca Bommino; 2) certificato di stato di famiglia debitrice; 3) visure; 4) visura PRA; 5) certificato occupazionale; 6) dati c/c; 7) modelli

CU riferiti agli ultimi 3 anni; 8) contratto di mutuo; 9) comunicazione decesso Santoro Raffaele; 10) visura Crif; 11) visura centrale rischi della Banca d'Italia; 12) estratto con esito negativo interrogazione CAI; 13) documentazione attestante l'assenza di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; 14) documentazione attestante l'assenza di debiti nei confronti di Soget S.p.A.; 15) perizia; 16) schede osservatorio quotazioni immobiliari.

Taranto, data del deposito

**Avv. Francesca Bommino**

PROCURA AD LITEM. Io sottoscritta [redacted] codice fiscale [redacted] nata a [redacted] in data [redacted] residente in [redacted] alla [redacted] [redacted] delego l'Avv. Francesca Bommino del Foro di Taranto a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni fase, stato e grado; conferisco al predetto professionista tutte le facoltà di legge ed eleggo domicilio presso di lui in Taranto, via Acclavio 2. Dichiaro di essere stata informata, ex art. 4, co. 3, D.Lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto D.L. Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico professionale nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Taranto, 26/03/22

VERNAGLIONE Rosa

La firma è autentica

Avv. Francesca Bommino

*Francesca Bommino*

Io sottoscritta **[REDACTED]** codice fiscale **[REDACTED]** nata a **[REDACTED]** in data **[REDACTED]** residente in **[REDACTED]** alla via **[REDACTED]** debitrice istante nella procedura di sovra indebitamento n. 04/2021 instaurata presso l'OCC dell'ordine dei Commercialisti di Taranto, preso atto di quanto comunicato a mezzo pec dal Gestore della procedura, dr. De Bellis con pec del 15/09/2021 inviata al mio difensore Avv. Francesca Bommino, dichiaro la mia disponibilità a versare, ai fini della procedura le seguenti somme;

- Euro 76.928,76 pari alla metà dell'insoluto di mutuo alla banca;
- Euro 5.000,00 più iva all'OCC al netto di acconti già versati (pari a Euro 1.000,00 a mezzo bonifico divisi in due rate, la prima in data 26/04/2021 di Euro 200,00 €, la seconda in data 18/05/2021 di Euro 800,00);
- Euro 2.500,00 più oneri di legge pari al 15 % del compenso per spese generali e al 4 % di cassa previdenziale per compensi al mio difensore Avv. Bommino al netto di acconti già versati (pari a Euro 150,00 versati in contanti in data 06/10/2021).

Dichiaro di essere disponibile al pagamento della somma totale pari a Euro 84.868,76 entro 10 giorni dal provvedimento di omologa.

Taranto

06/10/2021

Firma  


Noi sottoscritti [REDACTED] nato a [REDACTED] in data [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED], nata a [REDACTED] in data [REDACTED], in qualità di figli di [REDACTED]  
nata a [REDACTED] in data [REDACTED] debitrice istante nella procedura di  
sovraindebitamento n. 04/2021 instaurata presso l'OCC dell'Ordine dei  
Commercialisti di Taranto, dichiariamo che la somma di Euro 76.985,78, pari alla  
metà dell'insoluto del mutuo, alla banca, oltre le competenze dell'Avv. Bommino  
ed alle competenze dell'OCC che dovranno essere versate da Vernaglione Rosa  
in esecuzione della suddetta procedura di sovraindebitamento, saranno da noi  
pagate nei termini stabilite.

Taranto, 09/11/2021

[REDACTED]

[REDACTED]